

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Politiche

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Scienze Politiche nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
3. Il Dipartimento di Scienze Politiche ha la propria sede amministrativa in Via Pascoli, 23, Perugia.
4. Il Dipartimento di Scienze Politiche subentra in tutti i rapporti attivi alla data del 31.12.2013 nonché nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà di Scienze Politiche conformemente alla delibera del CDA del 17.12.2013.

Articolo 2 (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a) attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b) attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c) attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. Il Dipartimento, anche per il tramite delle attività delle Aree interdisciplinari tematiche di cui all'articolo 14 del presente regolamento, promuove le attività di ricerca, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari, che vedano coinvolti i docenti che afferiscono ad esso, gli assegnisti e i dottorandi che ad esso fanno riferimento.
4. Il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno delle proprie attività e di quelle poste in essere dai docenti che ad esso afferiscono e promuove forme di collaborazione scientifica e didattica con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Scienze Politiche svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nelle scienze politiche, sociali, storiche, giuridiche, economiche e statistiche, nonché delle lingue straniere, nell'ambito delle seguenti aree scientifico disciplinari:
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

Area 12 - Scienze giuridiche

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

Area 14 - Scienze politiche e sociali

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, limitatamente ai settori delle lingue straniere.

Articolo 4 (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;

2. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 5 (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:

b. il Consiglio;

a. il Direttore;

c. la Giunta;

d. la Commissione paritetica per la didattica.

2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 6 (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:

a. il Direttore che lo presiede;

b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 7 (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie e correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa;
- b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento delle Scuole interdipartimentali, ove istituite;
- c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
- d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, la cui attivazione sia stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ed i relativi Regolamenti didattici da sottoporre all'approvazione del Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
- e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento;
- f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h. vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca scientifica;
- i. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché

di chiamata e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;

- j. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- k. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- l. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- m. approva, nella composizione dei soli docenti della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- n. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;
- o. promuove l'istituzione di Master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
- p. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- q. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- r. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;

s. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo,

2. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8 (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Direttore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

2. Spetta al Direttore di Dipartimento ovvero al Vice-Direttore fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.

3. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento, nei rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo, si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.

4. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.

5. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.

6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.

7. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 9 (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento:

- a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
- b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio anche avvalendosi della Giunta;

- d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
- e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- f. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione;
- g. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.

2. Il Direttore designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia afferenti al dipartimento un Vice-Direttore, nominato con decreto del Rettore, che rimane in carica per la durata del mandato del Direttore e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale è responsabile della gestione amministrativa del Dipartimento e provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento.

4. Nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10 (La Giunta)

1. La Giunta è l'organo esecutivo del Dipartimento e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni.

2. La Giunta è composta da

- a. il Direttore, che la presiede;
- b. il Vicedirettore;
- c. tre rappresentanti dei professori di prima fascia, eletti nel Consiglio di Dipartimento dai professori di prima fascia che esprimono tre preferenze nell'ambito della lista dei candidati;
- d. tre rappresentanti dei professori di seconda fascia, eletti nel Consiglio di Dipartimento dai professori di seconda fascia che esprimono tre preferenze nell'ambito della lista dei candidati;
- e. tre rappresentanti dei ricercatori, eletti nel Consiglio di Dipartimento dai ricercatori che esprimono tre preferenze nell'ambito della lista dei candidati;
- f. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti nel Consiglio di Dipartimento dai rappresentanti del personale che esprimono due preferenze nell'ambito della lista dei candidati.

3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento, il quale provvede, altresì, alla nomina della commissione di seggio.

4. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
5. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo del Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.
6. Il Direttore può invitare altri membri del Consiglio a partecipare alle sedute della Giunta senza diritto di voto.
7. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento.

Articolo 11 (I delegati del Direttore)

1. Il Direttore può procedere alla individuazione fra i docenti afferenti al Dipartimento di propri delegati per specifiche aree di attività, che lo coadiuvano nello svolgimento delle proprie funzioni e, laddove non siano anche membri della Giunta, partecipano comunque alle sedute della stessa con funzioni propositive e consultive, senza diritto di voto.

Articolo 12 (I Coordinatori dei Corsi di Laurea)

1. Il Consiglio può deliberare di provvedere direttamente alla gestione delle attività dei Corsi di studio attivati nell'ambito del Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto.
2. Con riferimento ai Corsi di Studio che il Consiglio abbia deliberato di gestire direttamente, sono eletti dei coordinatori incaricati per uno o più Corsi tra i professori di prima o di seconda fascia che tengano corsi di insegnamento presso il o i Corsi interessati, secondo le modalità di cui al Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici, rinnovabili consecutivamente per una sola volta, viene nominato con decreto del Rettore ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico, e ha il compito di illustrare e di sottoporre al Consiglio di Dipartimento le questioni relative alla gestione delle attività didattiche dei Corsi per i quali è incaricato.
4. Il Consiglio può delegare il Coordinatore a svolgere attività esecutive relative alla gestione del Corso di studio.
5. Il Coordinatore può proporre al Consiglio di dipartimento la costituzione di un comitato di coordinamento del o dei Corsi di studio, composto da docenti che svolgono attività didattiche nell'ambito dei Corsi stessi e che supporta il Coordinatore nello svolgimento delle proprie attività. I membri del comitato non possono essere in numero superiore a tre e sono nominati dal Consiglio su proposta del Coordinatore.
6. Il Coordinatore sovrintende alle attività di miglioramento e autovalutazione della qualità del o dei Corsi di Studio per i quali è incaricato e sottopone al Consiglio di Dipartimento le relative proposte di deliberazione.

7. L'incarico di Coordinatore di uno o più corsi di studio è incompatibile con quello di membro della Commissione paritetica per la didattica, mentre non è incompatibile con quello di membro della Giunta.

8. I coordinatori dei corsi di studio che non siano anche membri della Giunta, partecipano comunque alle riunioni della Giunta con funzioni consultive e propositive, senza diritto di voto.

Articolo 13 (La Commissione paritetica per la didattica)

1. La Commissione paritetica per la didattica è composta da n. 6 membri, eletti dalle relative componenti in Consiglio di Dipartimento, di cui n. 3 tra i docenti (Professori di I fascia, Professori di II fascia e Ricercatori) e n. 3 tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.

2. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio.

3. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti, che trasmette al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento, che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.

4. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente. Il Presidente partecipa alle sedute della Giunta con funzioni propositive consultive, senza diritto di voto.

Articolo 14 (Aree interdisciplinari tematiche)

1. I docenti afferenti al Dipartimento possono organizzarsi in gruppi, composti da un minimo di cinque appartenenti, denominati Aree interdisciplinari tematiche e aventi ad oggetto uno o più temi di studio collegati, che i docenti aderenti si impegnano a curare in coordinamento fra di loro.

2. I docenti aderenti ad un'Area interdisciplinare tematica eleggono fra di loro un coordinatore.

3. Le Aree interdisciplinari tematiche promuovono iniziative didattiche comuni sui temi oggetto di studio, promuovono e realizzano ricerche interdisciplinari sulle medesime tematiche.

4. Le Aree interdisciplinari tematiche hanno una durata non inferiore a due anni accademici. Una volta trascorso tale periodo, i docenti aderenti possono decidere di sciogliere il gruppo o di proseguirne le attività.

5. Ciascun docente può aderire a più Aree interdisciplinari tematiche.

PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 15 (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle proprie risorse.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 16 (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo all'adozione del relativo decreto rettorale.